



Berna, 26 giugno 2024

---

# **Modifica dell'ordinanza sullo stato civile (OSC) e dell'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)**

## **Rapporto esplicativo sulla revisione del 26 giugno 2024**

---



## **Compendio**

**La presente revisione intende modernizzare sotto vari aspetti l'ordinanza sullo stato civile e adeguarla ai nuovi sviluppi. Centrale è l'ampliamento del set di caratteri standard che consentirà di registrare numerosi nuovi caratteri speciali di diverse lingue straniere e di rappresentare i nomi in questione nella loro grafia originale.**

### **Situazione iniziale**

L'11 novembre 2024 entrerà in funzione il nuovo registro elettronico dello stato civile Infostar New Generation (Infostar NG). Il nuovo software riprenderà in linea di principio le funzionalità dell'attuale sistema Infostar 13; tuttavia, per vari aspetti, ci saranno delle novità e l'introduzione comporterà, almeno in parte, alcuni adeguamenti dell'ordinanza sullo stato civile. Inoltre negli ultimi anni sono emerse delle esigenze che rendono necessario adeguare l'ordinanza sullo stato civile.

### **Contenuto del progetto**

La presente revisione dell'ordinanza sullo stato civile verte innanzitutto sul disciplinamento della procedura per l'introduzione del nuovo ed esteso set di caratteri nel registro svizzero dello stato civile Infostar. L'ampliamento del set di caratteri consentirà a numerose persone con un nome straniero, finora registrato in modo approssimativo, di farne adeguare la grafia nel registro dello stato civile. Ciò consentirà di riportare il nome in maniera corretta e con i relativi caratteri speciali anche negli atti di stato civile e nei documenti d'identità ufficiali.

Saranno inoltre attuati numerosi piccoli adeguamenti dell'ordinanza sullo stato civile, resi necessari soprattutto dagli sviluppi tecnici.

## Indice

<b>1</b>	<b><i>Situazione iniziale</i></b> .....	<b>4</b>
<b>2</b>	<b><i>Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione</i></b> .....	<b>4</b>
<b>3</b>	<b><i>Punti essenziali del progetto</i></b> .....	<b>5</b>
<b>4</b>	<b><i>Commento ai singoli articoli</i></b> .....	<b>6</b>
4.1	Requisito della cittadinanza svizzera per gli ufficiali dello stato civile (art. 4 cpv. 3 lett. a e cpv. 6 P-OSC).....	6
4.2	Modalità d'introduzione del nuovo set di caratteri standard (art. 5 cpv. 1 lett. e <sup>ter</sup> ; art. 80, art. 98 cpv. 1 lett. f <sup>bis</sup> , art. 99f P-OSC; allegato 1 n. V 24 P-OESC) .....	9
4.3	Distinzione tra dati documentati e non documentati (art. 7 cpv. 2, art. 8, art. 8a, 27, 28 OSC) .....	14
4.4	Rilevamento di persone con dati non verificati (art. 15a cpv. 4 P-OSC) .....	15
4.5	Corretta denominazione degli Stati stranieri nel registro e negli atti dello stato civile (art. 26 cpv. 2 e 3 P-OSC).....	16
4.6	Modifica dei dati dello stato civile (art. 29 cpv. 2 e 3, art. 29a, art. 30, 45 cpv. 2, art. 46 cpv. 1 lett. d P-OSC) .....	17
4.7	Archiviazione dei documenti giustificativi (art. 31; art. 32 P-OSC).....	20
4.8	Genitorialità della coniuge della madre biologica – prova della procedura secondo la LPAM (art. 35 cpv. 6 e 6 <sup>bis</sup> P-OSC).....	21
4.9	Nascita di un bambino con una variante dello sviluppo sessuale (art. 35a P-OSC) 22	
4.10	Competenza dell'UFSC (art. 44a cpv. 3 e cpv. 4 P-OSC) .....	22
4.11	Comunicazione all'APMA (art. 50 cpv. 1 lett. a, c <sup>ter</sup> e d <sup>bis</sup> P-OSC).....	23
4.12	Divulgazione di dati alla Croce Rossa Svizzera (art. 58 cpv. 2 P-OSC).....	24
4.13	Alta vigilanza e altri compiti dell'UFSC (art. 84 cpv. 1 e 3 P-OSC) .....	24
4.14	Diritto dell'UFSC di adottare disposizioni generali e concrete in merito ai dati documentati (art. 88 P-OSC) .....	25
4.15	Adeguamento dei termini per l'accesso ai registri cartacei (art. 92a cpv. 1 lett. a–c P-OSC).....	25
4.16	Abolizione dell'obbligo della registrazione dei pubblici ufficiali nel RegPU (art. 99e P-OSC) .....	25
4.17	Ulteriori modifiche redazionali (art. 5 cpv. 1 lett. e, cpv. 3 e 4 P-OSC; art. 14 P-OESC) 26	
<b>5</b>	<b><i>Ripercussioni</i></b> .....	<b>27</b>
5.1	Ripercussioni per la Confederazione .....	27
5.2	Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna .....	27
5.3	Ripercussioni sulla società .....	27
<b>6</b>	<b><i>Aspetti giuridici</i></b> .....	<b>28</b>
6.1	Costituzionalità e gerarchia delle norme.....	28
6.2	Forma dell'atto .....	28
6.3	Subordinazione al freno delle spese .....	28

# Rapporto esplicativo

## 1 Situazione iniziale

L'11 novembre 2024 entrerà in funzione il nuovo registro elettronico dello stato civile Infostar NG. Il nuovo software riprenderà in linea di principio le funzionalità dell'attuale sistema Infostar 13; tuttavia, per vari aspetti, ci saranno delle novità e l'introduzione richiederà, almeno in parte, alcuni adeguamenti dell'ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC)<sup>1</sup>. Tra le novità in primo piano spiccano il set di caratteri esteso e la procedura per l'adeguamento della grafia dei nomi. Quest'ultima comporta anche un'integrazione dell'ordinanza del 27 ottobre 1999 sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)<sup>2</sup>. Inoltre negli ultimi anni sono emerse diverse altre esigenze che rendono necessario adeguare l'ordinanza sullo stato civile.

## 2 Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione

Data l'importanza del progetto, il 10 maggio 2023 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione relativa all'avamprogetto autorizzando il DFGP a consultare i Cantoni, i partiti, le associazioni nazionali mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e ulteriori cerchie interessate. La consultazione si è conclusa il 1° settembre 2023. I risultati della consultazione sono raccolti in un rapporto separato, disponibile sul sito della Cancelleria federale.

In linea di massima il progetto è stato accolto dalla grande maggioranza dei Cantoni partecipanti (20 su 23), da 2 partiti e 2 organizzazioni. La revisione è stata respinta nel suo complesso da un partito.

In linea di principio, l'introduzione del nuovo set di caratteri standard è stata approvata dalla maggioranza dei Cantoni partecipanti (19 su 23), da un partito e 9 organizzazioni. Molti dei partecipanti favorevoli ritengono tuttavia che la procedura proposta richieda troppo tempo e risorse. Sono state mosse critiche e proposti miglioramenti in particolare per quanto riguarda il tipo di dichiarazione (di persona o per scritto), la data d'introduzione, gli effetti della dichiarazione sul cognome dei figli o del coniuge, la validità temporale e la portata del set di caratteri speciali (limitato a caratteri europei, tranne poche eccezioni). Infine alcuni Cantoni (13 su 23) e un'organizzazione hanno chiesto una procedura scritta al posto di una dichiarazione personale presso l'ufficio dello stato civile; 3 organizzazioni vogliono rendere possibile, perlomeno a titolo complementare, una procedura scritta, per garantire una procedura efficiente in termini di tempo e risorse.

Nel corso della consultazione è stato proposto l'adeguamento di diversi altri punti del progetto.

Tenuto conto dei pareri espressi in sede di consultazione, è stata effettuata un'ulteriore revisione fondamentale della procedura di adeguamento della grafia dei nomi. Diversamente da quanto era stato proposto nell'avamprogetto, ora è possibile adeguare la grafia dei nomi con una procedura esclusivamente *scritta*. S'intende così ridurre notevolmente l'onere per le persone interessate ma soprattutto per gli uffici dello stato civile competenti. Al riguardo anche la questione degli emolumenti era controversa: mentre alcuni pareri chiedevano una completa esenzione dagli emolumenti, altri ne

---

<sup>1</sup> RS 211.112.2

<sup>2</sup> RS 172.042.110

pretendevano la riscossione in tutti i casi di adeguamento della grafia dei nomi e non – come proposto – soltanto nei casi di adeguamento al di fuori di un fatto di stato civile. Come prima la soluzione dell'avamprogetto costituisce un compromesso, quindi è stata mantenuta nel progetto.

Al centro delle critiche anche la proposta di comunicare la nascita all'APMA nel caso in cui la madre sia sposata con una donna (art. 50 cpv. 1 lett. a<sup>bis</sup> AP-OSC). Il progetto prevede ora una soluzione, accolta anche dalle associazioni interessate.

Inoltre, in seguito alla procedura di consultazione sono stati inseriti nel progetto diversi nuovi punti (v. n. 3).

### 3 Punti essenziali del progetto

In relazione all'entrata in funzione di Infostar NG, l'introduzione del nuovo set di caratteri nel registro dello stato civile svolge un ruolo centrale. Il 12 maggio 2021 il Consiglio federale ha deciso che a partire dal 1° gennaio 2024 in tutti i registri dello stato civile svizzeri deve essere utilizzato un set di caratteri unico affinché sia possibile riprodurre, con poche eccezioni, tutti i caratteri speciali delle lingue europee. Il nuovo set di caratteri consente in particolare di riprodurre i caratteri speciali impiegati nell'Europa dell'Est e quindi i nomi dei cittadini interessati potranno essere riportati correttamente nel sistema, sugli atti di nascita, sugli atti di famiglia e soprattutto sui documenti come passaporto e carta d'identità.

Si presume che un numero elevato di persone si rivolgerà agli uffici dello stato civile e alle rappresentanze svizzere all'estero per adeguare la grafia del loro nome e ottenere il rilascio di documenti di legittimazione con i nuovi caratteri. Per far fronte all'affluenza prevista, è necessaria una procedura uniforme in tutta la Svizzera che tenga conto anche delle particolari sfide poste dalla rete delle rappresentanze svizzere all'estero. La presente revisione introduce una procedura tale (art. 5 cpv. 1 lett. e<sup>ter</sup>; art. 80, art. 98 cpv. 1 lett. f<sup>bis</sup>, art. 99f E-ZStV).

Il 2 marzo 2022 il Consiglio nazionale ha approvato il *postulato 20.3046 Schlatter* «Pari trattamento sul mercato del lavoro. La cittadinanza svizzera per ufficiali dello stato civile non è più al passo con i tempi» incaricando il Consiglio federale «di esaminare se occorra mantenere nell'ordinanza sullo stato civile il requisito della cittadinanza svizzera per l'esercizio della professione di ufficiale dello stato civile». Gli accertamenti giuridici condotti dall'Ufficio federale di giustizia hanno mostrato che il requisito della cittadinanza non può più essere disciplinato a livello di ordinanza, va invece trasferito in una legge in senso formale. In occasione della consultazione il Consiglio federale ha proposto di abrogare la disposizione (art. 4 cpv. 3 lett. a P-OSC); una grande maggioranza dei partecipanti ha accolto la proposta e il requisito della cittadinanza va pertanto abrogato senza essere sostituito.

Vi sono infine ulteriori esigenze da attuare adeguando l'OSC: per l'attuazione dell'articolo 255a del Codice civile<sup>3</sup>, in vigore dal 1° gennaio 2023 (modifica del 18 dicembre 2020 del Codice civile [Matrimonio per tutti]<sup>4</sup>), occorre stabilire come vadano provate all'ufficio dello stato civile le condizioni previste da tale disposizione; il disciplinamento vigente è inadeguato e viene sostituito con uno migliore (art. 35 cpv. 6 e 6<sup>bis</sup> P-OSC). Occorre anche precisare come debbano essere designati gli Stati stranieri nel

---

<sup>3</sup> RS 210

<sup>4</sup> RU 2021 747

registro dello stato civile (e quindi anche sugli atti dello stato civile), questione che attualmente non è disciplinata in modo chiaro e suscita regolarmente controversie; è quindi necessario creare una regola semplice e chiara (art. 26 cpv. 2 e 3 P-OSC). I Cantoni sono inoltre esentati dall'obbligo di registrare nel Registro svizzero dei pubblici ufficiali (RegPU) i loro ufficiali dello stato civile; un obbligo tale appare sensato soltanto se è disponibile la relativa infrastruttura tecnica (art. 99e P-OSC). Sono infine disciplinate ulteriori questioni di natura tecnica che possono essere di grande importanza per i Cantoni: è stato proposto un nuovo disciplinamento, sostanzialmente più semplice, per la procedura di modifica dei dati dello stato civile che dall'entrata in funzione di Infostar NG sgraverà notevolmente i Cantoni (art. 29 cpv. 2 e 3, art. 30, 45 cpv. 2, art. 46 cpv. 1 lett. d P-OSC). Inoltre, l'Ufficio federale dello stato civile (UFSC) potrà disporre adattamenti puramente tecnici dei dati dello stato civile con una semplice decisione (art. 88 P-OSC) e, in caso di carenza di personale in un Cantone, potrà eccezionalmente incaricare le autorità dello stato civile di un altro Cantone di eseguire le modifiche.

La procedura di consultazione e gli ulteriori lavori per Infostar NG sono stati un'occasione per integrare altri punti al progetto: insieme alla Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile (CSC) è stata precisata la disposizione relativa ai dati personali insufficientemente accertati (art. 15a cpv. 4 P-OSC) e a tal proposito è stata creata per la prima volta una base giuridica per distinguere tra dati documentati e non documentati nel registro dello stato civile (art. 7 cpv. 2, art. 8, art. 8a, 27, 28 OSC). Poiché Infostar NG permette per la prima volta un'archiviazione elettronica dei documenti giustificativi, è stato inoltre adeguato il disciplinamento relativo all'archiviazione dei documenti giustificativi cartacei; se archiviati in modo corretto in forma elettronica, tali documenti non devono più essere conservati (art. 31, art. 32 P-OSC). Infine, in caso di nascita di un bambino con una variante dello sviluppo sessuale sarà in futuro consentito aspettare fino a tre mesi prima di registrarne il sesso nel registro dello stato civile (art. 35a P-OSC).

La modifica dell'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) verte sull'introduzione di un nuovo emolumento per l'adeguamento della grafia dei nomi in base al nuovo set di caratteri (P-OESC all. 1 n. V 24). Occorre inoltre abrogare una disposizione che oggi non ha più alcun campo d'applicazione (art. 14 OESC).

## **4 Commento ai singoli articoli**

### **4.1 Requisito della cittadinanza svizzera per gli ufficiali dello stato civile (art. 4 cpv. 3 lett. a e cpv. 6 P-OSC)**

#### **4.1.1 Incarico**

Il 2 marzo 2022 il Consiglio nazionale ha accolto il postulato 20.3046 «Pari trattamento sul mercato del lavoro. La cittadinanza svizzera per ufficiali dello stato civile non è più al passo con i tempi» presentato il 4 marzo 2020 dalla consigliera nazionale Marionna Schlatter. Il Consiglio federale è incaricato di esaminare se occorra mantenere nell'OSC il requisito della cittadinanza svizzera per l'esercizio della professione di ufficiale dello stato civile.

#### 4.1.2 Necessità di una base legale per il requisito della cittadinanza svizzera

Secondo l'articolo 5 capoverso 1 Cost.<sup>5</sup> ogni attività dello Stato necessita di una base legale. L'articolo 164 capoverso 1 Cost. concretizza tale principio per la legislazione federale. Le disposizioni importanti che contengono norme di diritto, come tra l'altro le restrizioni dei diritti costituzionali nonché i diritti e gli obblighi delle persone, sono in linea di principio emanate sotto forma di legge federale (art. 164 cpv. 1. lett. b e c Cost.); è possibile emanarle a livello di ordinanza solo se il legislatore ha delegato la competenza normativa al Consiglio federale (art. 164 cpv. 2 Cost.). Inoltre, la Costituzione non deve escludere la delega, le decisioni sostanziali devono essere contenute nella legge stessa, la portata della delega deve essere chiaramente definita e la legge deve stabilire i tratti principali del disciplinamento da emanare<sup>6</sup>. La Costituzione autorizza inoltre il Consiglio federale a emanare ordinanze di esecuzione (art. 182 cpv. 2 Cost.). Tuttavia tali ordinanze si limitano a precisare le disposizioni della legge federale in questione mediante prescrizioni dettagliate contribuendo quindi a una migliore applicabilità della legge e non possono modificare o abrogare la disposizione di legge da attuare<sup>7</sup>.

Per molto tempo la cittadinanza svizzera ha rappresentato un requisito fondamentale per l'accesso ai posti che richiedono l'adempimento di compiti legati all'esercizio della sovranità. Pertanto non vi era un eccessivo rigore in merito alla base legale del criterio della cittadinanza svizzera come requisito di nomina o elezione. Secondo l'interpretazione odierna il requisito della cittadinanza svizzera per accedere a un impiego limita il diritto all'occupazione nella pubblica Amministrazione. Essendovi una limitazione dei diritti delle persone, si tratta di una disposizione importante secondo l'articolo 164 capoverso 1 lettera c Cost. e quindi la legge formale deve stabilire almeno le linee principali del disciplinamento.

Il CC non prevede alcun requisito per la nomina o l'elezione degli ufficiali dello stato civile. L'articolo 48 capoverso 1 CC prevede soltanto una competenza generale del Consiglio federale di emanare disposizioni d'esecuzione in materia di stato civile. Per garantire un'esecuzione tecnicamente corretta il Consiglio federale può stabilire esigenze minime per la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile (art. 48 cpv. 3 CC). Diversamente dall'attestato professionale federale di ufficiale dello stato civile (art. 4 cpv. 3 lett. c OSC), il requisito della cittadinanza svizzera previsto all'articolo 4 capoverso 3 lettera a OSC non costituisce un'esigenza minima per la formazione e la formazione continua secondo l'articolo 48 capoverso 3 CC, ma va anzi definita come un requisito di nomina o elezione; motivo per cui l'articolo 48 capoverso 3 CC non costituisce una delega sufficiente. Nemmeno in base all'articolo 48 capoverso 1 CC il Consiglio federale può prevedere il requisito della cittadinanza svizzera, in quanto la legge formale deve stabilire almeno le linee principali.

Pertanto oggi l'articolo 4 capoverso 3 lettera a OSC non può più essere considerato una base legale sufficiente per il requisito della cittadinanza. Di conseguenza: se la cittadinanza svizzera è ancora necessaria per l'adempimento di compiti dello stato civile legati all'esercizio della sovranità, il legislatore provvederà ad adottare quanto prima una base legale sufficiente o a inserire una norma di delega sufficientemente precisa nel CC. Se invece oggi la cittadinanza svizzera non è più necessaria

---

<sup>5</sup> RS 101

<sup>6</sup> Cfr. in particolare DTF 144 II 376 consid. 7.2.

<sup>7</sup> DTF 141 II 169 consid. 3.3, 139 II 460 consid. 2.1 seg.

per l'esercizio della professione di ufficiale dello stato civile, l'articolo 4 capoverso 3 lettera a OSC è da abrogare.

#### 4.1.3 Risultati della consultazione

Stabilire se sia necessaria la cittadinanza svizzera per esercitare la professione di ufficiale dello stato civile è una questione in gran parte politica e, per ottenere un quadro chiaro delle opinioni al riguardo, il Consiglio federale ha scelto di affrontarla nell'ambito della consultazione.

Di seguito i risultati della consultazione: una chiara maggioranza dei partecipanti alla consultazione (25 pareri su 35) si è pronunciata per l'abrogazione del requisito della cittadinanza; mentre una minoranza (7 pareri su 35) ne ha chiesto il mantenimento e un disciplinamento a livello di legge. Alcuni partecipanti erano favorevoli a un'abrogazione parziale e a una soluzione intermedia: soltanto persone con il permesso C o stranieri della terza generazione, da molti anni in Svizzera con familiarità con il sistema giuridico e la cultura svizzeri (3 pareri su 35). La maggioranza ha pertanto convenuto che i requisiti professionali e personali richiesti dalla professione non dipendono dalla cittadinanza della persona, che quindi non garantisce un lavoro di qualità. Né si può presumere che una persona straniera agisca impropriamente o più impropriamente di un cittadino svizzero nello svolgimento del proprio lavoro e in particolare nell'ambito della concessione della cittadinanza. Inoltre, in linea di massima, al giorno d'oggi, il requisito della cittadinanza non vale più per gli impiegati cantonali, anche se svolgono funzioni legate all'esercizio della sovranità o sono autorizzati a prendere decisioni in materia di diritto degli stranieri (p. es. impiegati negli uffici cantonali di migrazione). Anche in altri campi lavorativi la cittadinanza è sempre meno richiesta ad esempio nel lavoro di polizia. Molti partecipanti considerano tale apertura come un'occasione per mitigare l'attuale carenza di personale.

#### 4.1.4 Valutazione

Una chiara maggioranza si è pronunciata contro il mantenimento del requisito della cittadinanza svizzera. Le ragioni addotte sono convincenti:

il fatto che gli ufficiali dello stato civile svolgano funzioni legate all'esercizio della sovranità e documentino fatti di stato civile importanti per il singolo come le nascite, i riconoscimenti di figli o gli accertamenti di paternità non può più giustificare di per sé il requisito della cittadinanza. Irrilevante è anche il fatto che tra i loro compiti vi sia la concessione della cittadinanza svizzera e la sua documentazione in seguito a un fatto di stato civile, poiché in tal caso alcun potere decisionale o discrezionale spetta agli ufficiali dello stato civile.

La cittadinanza svizzera non garantisce inoltre la familiarità con le peculiarità locali, sociali e politiche. Sono invece determinanti le competenze specialistiche e personali: le necessarie competenze specialistiche sono garantite dalla descrizione concreta del posto e dal possesso dell'attestato professionale federale; l'idoneità personale – come per ogni funzione pubblica – va verificata durante l'occupazione effettiva. Se una persona dispone delle competenze specialistiche richieste e sembra essere idonea per la funzione di ufficiale dello stato civile, la cittadinanza svizzera non è una qualifica rilevante aggiuntiva, bensì esclude dall'attività persone eventualmente idonee. Ciò è altamente inopportuno considerata l'attuale carenza di personale.

Va infine rilevata una crescente tendenza generale a rinunciare al requisito della cittadinanza per gli impiegati della pubblica amministrazione, a livello sia cantonale sia federale.

È in questo contesto che il Consiglio federale si allinea alla maggioranza dei partecipanti alla consultazione, sebbene nel suo parere del 13 maggio 2020 si era detto contrario all'abrogazione del requisito della cittadinanza. I chiari pareri espressi durante la consultazione e gli argomenti illustrati hanno convinto anche il Consiglio federale dell'impossibilità di mantenere più a lungo il requisito in questione. Di conseguenza l'**articolo 4 capoverso 3 lettera a OSC** è abrogato e il requisito della cittadinanza per gli impiegati dello stato civile è abolito.

In questa occasione sarà abrogato anche l'**articolo 4 capoverso 6 OSC** che autorizza i Cantoni a stabilire ulteriori condizioni per la nomina o elezione di ufficiali dello stato civile. Il Consiglio federale ritiene necessario che in avvenire i requisiti per gli ufficiali dello stato civile siano oggetto, *a livello nazionale*, di un unico disciplinamento esaustivo nell'OSC. In futuro i Cantoni non potranno imporre agli ufficiali dello stato civile ulteriori condizioni personali o professionali al di fuori dell'OSC, eccetto i requisiti generali che un Cantone applica ai propri impiegati e non solo agli ufficiali dello stato civile.

#### **4.2 Modalità d'introduzione del nuovo set di caratteri standard (art. 5 cpv. 1 lett. e<sup>ter</sup>; art. 80, art. 98 cpv. 1 lett. fbis, art. 99f P-OSC; allegato 1 n. V 24 P-OESC)**

##### 4.2.1 In generale

Il 12 maggio 2021, sulla base di uno studio del 1° maggio 2019<sup>8</sup> sulla gestione dei caratteri speciali nei registri di persone in Svizzera, il Consiglio federale ha deciso di introdurre dal 1° gennaio 2024 e in tutti i registri di persone un *set di caratteri unico* che continua a basarsi esclusivamente sui caratteri latini ma al contempo prevede numerosi caratteri speciali aggiuntivi che non è stato finora possibile rappresentare. Tale misura vuole rendere possibile la riproduzione, con poche eccezioni, di tutti i caratteri speciali delle lingue europee nei registri svizzeri e quindi anche nel registro centrale dello stato civile. L'attuale set di caratteri ISO 8859-15 copre i caratteri delle lingue europee occidentali, in particolare tedesco, inglese, olandese, vallone, afrikaans, danese, svedese, norvegese, faroese, islandese, francese, italiano, romancio, catalano, spagnolo, portoghese, irlandese, scozzese, finlandese, estone, albanese, basco, swahili. Con il nuovo ed esteso set di caratteri (ISO Norm 8859-1 + Latin Extended-A) sarà possibile – eventualmente dopo una precedente trascrizione in caratteri latini – rappresentare correttamente i nomi delle lingue serba, croata, rumena, curda, ceca, ungherese, turca, slovacca e slovena. In seguito a questo adattamento del registro dello stato civile, le autorità potranno anche rilasciare gli atti dello stato civile e i documenti (carta d'identità e passaporto) con i nuovi caratteri speciali, nonché mettere a disposizione anche degli uffici di controllo abitanti e delle assicurazioni sociali i nomi con la grafia adeguata mediante le interfacce tra il registro dello stato civile e gli altri registri.

Tuttavia, questo adattamento è realizzabile solo con l'entrata in funzione di Infostar NG e non può più essere implementato nell'attuale sistema Infostar 13. Poiché la messa in funzione di Infostar NG è stata posticipata all'11 novembre 2024, la decisione iniziale del Consiglio federale di introdurre il nuovo set di caratteri per il 1° gennaio 2024 non

<sup>8</sup> Lo studio è reperibile sul sito dell'Ufficio federale di giustizia: [www.bj.admin.ch](http://www.bj.admin.ch) > Pubblicazioni & servizi > Rapporti e perizie (disponibile solo nella versione tedesca).

può essere rispettata; il nuovo set sarà pertanto introdotto in concomitanza con la messa in funzione di Infostar NG l'11 novembre 2024.

Da quel momento le nuove iscrizioni di persone nel registro dello stato civile saranno effettuate automaticamente ed esclusivamente con il nuovo set di caratteri. Una nuova iscrizione senza caratteri speciali non è possibile. Se la persona interessata desidera che il suo nome sia registrato senza caratteri speciali deve chiedere di cambiare nome conformemente all'articolo 30 capoverso 1 CC.

Con l'introduzione del nuovo set di caratteri occorre inoltre stabilire come procedere per quanto riguarda le persone che, secondo il diritto vigente, sono già *correttamente* iscritte nel registro elettronico dello stato civile con l'attuale set di caratteri. Una rettificazione del registro secondo gli articoli 42 e 43 CC e 29 OSC è pertanto fuori questione. Non essendovi modifica del nome, non si tratta neppure di un cambiamento di nome della persona interessata, bensì di un aggiornamento della grafia.

In linea di principio l'adeguamento della grafia dei nomi nel registro dello stato civile dovrebbe essere automatico ed essere effettuato d'ufficio; d'altro canto verrebbero sistematicamente lesi i diritti della personalità delle persone interessate e non si può escludere che una persona voglia mantenere la grafia attuale del proprio nome. Un adeguamento automatico senza il consenso della persona interessata non è pertanto possibile.

La soluzione giuridica corretta consiste nel far sì che le persone abbiano, a tempo indeterminato, la facoltà di chiedere l'adeguamento della grafia del proprio nome. A tal proposito si presume che con l'introduzione del nuovo set di caratteri, un numero elevato di persone richiederà a medio termine l'adeguamento della propria iscrizione nel registro dello stato civile. Per garantire una procedura unica in tutta la Svizzera è necessario disciplinare i dettagli nell'OSC e intervenire in particolare per quanto riguarda le formalità necessarie per l'adattamento della grafia dei nomi, le competenze, gli effetti per la persona interessata o eventualmente per terzi, l'adeguamento della grafia del nome dei minorenni, gli effetti sui documenti dello stato civile e sugli emolumenti.

Nell'avamprogetto il Consiglio federale ha proposto una procedura per l'aggiornamento della grafia del nome basata sulla presentazione da parte dell'interessato di una *dichiarazione* all'ufficio dello stato civile. Tuttavia, a causa di diversi pareri contrari espressi durante la consultazione, il Consiglio federale ritorna sui suoi passi e rinuncia alla presentazione di una dichiarazione formale. Per ottenere l'adeguamento della grafia desiderato, sarà invece sufficiente *una domanda scritta all'ufficio dello stato civile*. Ogni persona che vuole adeguare la grafia del proprio nome deve presentare una domanda propria. Lo stesso vale per i minorenni, la cui domanda può essere presentata dai rappresentanti legali, fermo restando che (conformemente alla regola dell'art. 270b CC) è necessario il consenso del minorenne se al momento della richiesta ha già compiuto 12 anni. Gli effetti di un tale aggiornamento non sono retroattivi, bensì – come nel caso di un cambiamento del nome e nel caso della possibilità introdotta con la revisione del 2012 di riprendere il nome da celibe o nubile attraverso una semplice dichiarazione (risp. art. 30a, 119 CC) – valgono *soltanto per il futuro*.

Il diritto delle persone interessate di presentare tale domanda vale *a tempo indeterminato*. Gli uffici dello stato civile potrebbero essere confrontati a un sovraccarico di lavoro in conseguenza dell'introduzione simultanea di Infostar NG e della possibilità di fare domanda di adeguamento della grafia del nome. Per proteggerli da questo rischio, le domande in questione, a meno di essere presentate nel quadro di un fatto di stato

civile da documentare direttamente, potranno essere presentate solo a partire dal 1° gennaio 2025, vale a dire circa sette settimane dopo la messa in servizio di Infostar NG.

L'Ufficio federale dello stato civile fornirà informazioni aggiornate in merito alla procedura sull'apposito sito web<sup>9</sup>, che mette a disposizione un modulo per la presentazione della domanda di adeguamento della grafia del nome.

#### 4.2.2 Articolo 80 P-OSC

Con l'adeguamento dell'**articolo 80 OSC** viene stabilito in modo vincolante l'impiego del nuovo set di caratteri. In tal modo a partire dall'11 novembre 2024, dall'entrata in vigore delle disposizioni rivedute, le nuove iscrizioni di persone nel registro dello stato civile saranno effettuate automaticamente con il nuovo set di caratteri.

Le ulteriori disposizioni dell'OSC concernenti il set di caratteri (art. 24 cpv. 1 e art. 26 lett. b OSC) rimandano all'articolo 80 OSC e non devono essere modificate.

#### 4.2.3 Articolo 99f P-OSC

Alle persone già registrate nel registro dello stato civile si applica il nuovo articolo **99f P-OSC**; per poter adeguare la grafia dei loro nomi, esse devono presentare una domanda scritta.

Nella nuova disposizione si distinguono *due casi*: (1) a partire dall'entrata in vigore della nuova versione dell'articolo 80 OSC, le persone già registrate possono richiedere l'adeguamento del proprio nome con il nuovo set di caratteri in occasione della documentazione di un altro fatto di stato civile, come la nascita di un figlio o la celebrazione di un matrimonio; (2) a partire dal 1° gennaio 2025 una persona già iscritta nel registro potrà chiedere l'adeguamento della grafia del proprio nome con i nuovi caratteri speciali indipendentemente da un fatto di stato civile. Lo scaglionamento temporale proposto è stato espressamente voluto dalle autorità cantonali dello stato civile per tenere conto dell'onere considerevole che graverà gli uffici dello stato civile in seguito all'introduzione del nuovo registro dello stato civile Infostar NG, con cui lavoreranno a partire dall'11 novembre 2024. Al contempo ci si attende che numerose persone vorranno aggiornare il loro nome ufficiale con i caratteri speciali. Per permettere agli uffici di adempiere i loro compiti in modo efficace e adeguato, è quindi necessario non far coincidere i due casi.

Se invece una persona non registrata in Infostar è già iscritta in un registro cartaceo (p. es. nel registro delle nascite) e si verifica un fatto di stato civile, in un primo tempo occorre riprendere la grafia senza caratteri speciali utilizzata nel registro cartaceo. La persona interessata ha successivamente la possibilità di presentare una domanda secondo l'articolo 99f P-OSC e richiedere l'adeguamento del proprio nome con il nuovo set di caratteri.

Infine se la persona è registrata *soltanto in un registro delle nascite* invece che in un registro elettronico dello stato civile, è possibile presentare una domanda secondo l'articolo 99f anche indipendentemente da un fatto di stato civile. Non è necessario un rilevamento in Infostar.

<sup>9</sup> [www.bj.admin.ch](http://www.bj.admin.ch) > Società > Caratteri speciali nei nomi.

La domanda è possibile a *tempo indeterminato*, come in casi analoghi (p. es. art. 8a tit. fin. CC).

Per analogia con diverse altre procedure dello stato civile (p. es. riconoscimento, art. 11 cpv. 5 OSC, dichiarazioni concernenti il cognome, art. 13 e 14a OSC, o dichiarazione concernente il cambiamento del sesso iscritto nel registro dello stato civile, art. 14b OSC), ogni ufficio dello stato civile in Svizzera è competente per ricevere le domande secondo l'articolo 99f P-OSC. Le persone domiciliate all'estero possono presentare domanda direttamente in un ufficio dello stato civile in Svizzera o presso la competente rappresentanza svizzera all'estero che provvederà a trasmettere la domanda all'ufficio dello stato civile del loro Comune di appartenenza.

#### **Portata dell'adeguamento della grafia dei nomi**

L'adeguamento concerne tutti i nomi presenti attualmente nel registro dello stato civile: nomi, cognomi e altri cognomi ufficiali. Occorre adeguare anche il cognome da celibe o nubile, poiché figura su numerosi documenti dello stato civile. Non va adeguato il nome dei genitori.

Con la domanda sono adeguati *tutti i nomi presenti nel registro dello stato civile*; limitare l'adeguamento a singoli nomi o singoli caratteri speciali non è possibile.

La grafia dei nomi delle persone già registrate nel sistema è modificata solo per il futuro; gli stati civili antecedenti non sono quindi modificati.

Le modifiche della grafia dei nomi sono annotate a margine nel registro, ma non sono riprese nel registro dei matrimoni.

#### **Procedura**

Come per ogni altra operazione, gli uffici dello stato civile esaminano le condizioni di cui all'articolo 16 OSC. Va presentata una domanda per persona e i caratteri speciali devono essere comprovati da documenti idonei. Non devono imperativamente essere presentati documenti dello stato civile, è sufficiente che si tratti di documenti ufficiali che riportino in modo chiaro la grafia dei nomi nel Paese di origine. Pertanto, oltre ad autentici atti dello stato civile, è possibile presentare anche documenti di legittimazione (carta d'identità o passaporto). Considerata la forma scritta della procedura, è in ogni caso sufficiente una copia del documento; in altre parole *non deve essere presentato l'originale*.

Se la grafia dei nomi è diversa non solo per quanto riguarda i caratteri speciali, occorre verificare i documenti che sono alla base della registrazione. In caso di ulteriori modifiche che non si spiegano con la trascrizione in occasione della registrazione, occorre verificare sulla base dei documenti di registrazione se è stato fatto un cambiamento di nome o se la grafia è stata modificata per un altro motivo. In assenza di tali elementi, non deve essere eseguita un'ulteriore verifica.

#### **Necessità di una domanda individuale**

La domanda di aggiornamento della grafia dei nomi è individuale e le sue conseguenze riguardano esclusivamente il nome del dichiarante. Pertanto, se si desidera adattare la grafia dei nomi di più persone, occorre una domanda separata per ogni persona e nel caso di una richiesta concomitante di coniugi e figli va riscosso un emolumento ridotto.

Se la domanda concerne il cognome coniugale, i coniugi che conformemente all'articolo 160 capoverso 2 CC lo portano devono presentarla *congiuntamente*. Con la scelta di un cognome coniugale, i coniugi si sono vincolati giuridicamente e al contempo hanno deciso il cognome dei figli. Una grafia diversa violerebbe le disposizioni di legge. Non è possibile nemmeno tornare sulla decisione iniziale di portare un cognome coniugale, in quanto ciò richiederebbe una base legale in una legge in senso formale. Tale regime previsto dal CC non può essere adattato a livello di ordinanza.

Se i figli minorenni hanno ricevuto il cognome di un genitore che adegua la grafia del suo nome secondo le attuali disposizioni, la modifica riguarda imperativamente anche il cognome dei figli; ciò significa che tutti i nomi devono essere aggiornati. I rappresentanti legali devono pertanto presentare una domanda anche per i figli. Se l'autorità parentale è congiunta, *entrambi i genitori* devono firmare la domanda. Il genitore che desidera fare richiesta da solo deve dimostrare di essere l'unico titolare dell'autorità parentale. Conformemente all'articolo 270b CC i figli maggiori di 12 anni devono approvare la domanda, altrimenti il nome non sarà adeguato.

#### **Effetti dell'adeguamento della grafia dei nomi**

Anche se l'adeguamento della grafia del nome secondo l'articolo 99f P-OSC non è un vero e proprio cambiamento del nome, gli effetti sono i medesimi.

Dopo l'aggiornamento, i documenti dello stato civile come il certificato di stato civile e di famiglia nonché il certificato relativo allo stato di famiglia registrato saranno rilasciati con la nuova grafia. Anche gli atti di nascita saranno emessi nella forma aggiornata.

Invece continueranno a essere emessi con la grafia attuale (senza i caratteri speciali secondo ISO-Norm 8859-15) i documenti relativi a eventi passati che non vengono aggiornati, per esempio un matrimonio (analogamente a quanto prevede l'art. 8a tit. fin. CC). Anche nell'ambito del regime esistente la Svizzera emette pertanto atti dello stato civile con diverse grafie del nome di una stessa persona.

Lo stesso vale per l'indicazione della filiazione che non viene aggiornata. Di conseguenza, il nome dei genitori nell'indicazione della filiazione figura ancora senza caratteri speciali, anche se la grafia dei loro nomi è stata adeguata.

Apposite interfacce provvedono a che l'adattamento della grafia dei nomi sia ripreso da parecchi sistemi periferici, tra cui quelli del controllo abitanti, dell'AVS e della SEM; quindi i nuovi nomi ufficiali vengono integrati automaticamente nei pertinenti registri che ne permettono l'impiego anche da parte di queste autorità. Subito dopo il trattamento della domanda di aggiornamento gli interessati possono inoltre farsi rilasciare (a pagamento) dagli organi competenti i documenti (carta d'identità/passaporto) con la nuova grafia del nome.

#### **4.2.4 Articolo 98 P-OSC**

L'**articolo 98 OSC** va completato. Il nome aggiornato va inserito nel registro delle nascite come annotazione a margine. Ciò comporta un onere aggiuntivo non irrilevante per gli ufficiali dello stato civile, ma è indispensabile per garantire il corretto rilascio degli atti dal registro cartaceo.

#### **4.2.5 Adeguamento OESC**

Nell'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile è prevista una nuova voce per la ricezione e il trattamento della domanda di adeguamento della grafia dei

nomi (OESC, all. 1 n. V 24). Per le persone già registrate l'aggiornamento del registro dello stato civile è esente da emolumento, se ha luogo in occasione della documentazione di un altro fatto di stato civile soggetto a emolumento (art. 99f cpv. 2 lett. a P-OSC).

Se la domanda è invece ricevuta e trattata indipendentemente da un altro fatto di stato civile, è riscosso un emolumento di 75 franchi. Questo sistema di riscossione degli emolumenti esiste già in altri ambiti, ad esempio per la dichiarazione concernente il cognome durante la procedura preparatoria del matrimonio o al di fuori di quest'ultima (OESC, allegato 1 n. II 4.1, 4.2, 4.3).

L'ammontare proposto per l'emolumento si basa sul tempo di lavoro previsto per l'ufficio dello stato civile, (circa mezz'ora; per tale durata secondo la tariffa generale dell'OESC sono riscossi 75 franchi. Si tratta anche della tariffa abituale per ricevere una dichiarazione e aggiornare l'iscrizione nel registro. Questa tariffa comprende la ricezione della domanda scritta (incl. consulenza, verifica delle generalità, ecc.) e il conseguente trattamento nel registro dello stato civile informatizzato. L'emolumento comprende inoltre una conferma scritta dell'ufficio dello stato civile che attesta l'adeguamento della grafia nel nome nel registro.

Se le coppie sposate e le persone che vivono in un'unione domestica registrata presentano domanda contemporaneamente, l'emolumento non viene riscosso due volte ma si applica una riduzione di 100 franchi. Lo stesso vale se nel contempo presentano domanda figli minorenni.

Per cambiare il cognome del figlio che ha compiuto il dodicesimo anno di età, è necessario che questi approvi la domanda presentata dai genitori (art. 99f cpv. 4 P-OSC). Così come nel diritto vigente, poiché il consenso può di norma essere fornito direttamente nell'apposito modulo di domanda e non va ottenuto separatamente, la sua ricezione non è soggetta a emolumento.

Conformemente alle regole generali del sistema di emolumenti in materia di stato civile e di documenti d'identità, gli emolumenti per il rilascio di nuovi atti dello stato civile o di nuovi documenti d'identità vengono fatturati in tutti i casi.

È prevista una nuova voce di emolumento per i casi in cui la domanda è presentata mediante una rappresentanza svizzera all'estero, in modo da fatturare l'onere che ne deriva (OESC, all. 3 n. IV 10).

#### **4.3 Distinzione tra dati documentati e non documentati (art. 7 cpv. 2, art. 8, art. 8a, 27, 28 OSC)**

L'articolo 7 della vigente ordinanza sullo stato civile stabilisce che l'oggetto della documentazione è lo stato civile (cpv. 1) e gli eventi che influiscono su di esso (cpv. 2). L'articolo 8 elenca poi quali dati sono tenuti nel registro dello stato civile. Ciò è necessario soprattutto per avere una base legale per la tenuta di questi dati nel registro dello stato civile.

Tuttavia l'articolo 8 OSC non distingue esplicitamente tra i dati dello stato civile da documentare e gli altri dati che sono solo tenuti nel registro, ma non sono considerati documentati. Tale distinzione è rilevante soprattutto per stabilire quali dati siano soggetti alla presunzione di esattezza di cui all'articolo 9 CC, poiché la maggiore forza probatoria del registro dello stato civile si giustifica solo nella misura in cui il registro è idoneo ad attestare realmente il contenuto dei fatti documentati. Inoltre, l'apposita procedura di modifica prevista vale solo per i dati documentati. Quindi l'ordinanza sullo stato civile in futuro non stabilirà soltanto quali dati sulla persona sono tenuti ma

preciserà anche se si tratta di dati documentati o di dati ausiliari. A tal fine sarà previsto un nuovo **articolo 8a OSC** che elenca le informazioni e i dati tenuti nel registro ma non documentati.

L'**articolo 8 lettera b P-OSC** tiene conto inoltre della decisione del Tribunale federale dell'8 giugno 2023, secondo cui una persona può essere registrata nel registro dello stato civile solo con il sesso femminile o maschile<sup>10</sup>.

Infine l'**articolo 8a lettera j P-OSC** riprende nell'ordinanza la prassi già attualmente seguita secondo cui, se noti, vanno inseriti nel registro i dati relativi alla filiazione genetica e biologica di un bambino concepito all'estero nell'ambito di una maternità surrogata o di un dono di ovuli o spermatozoi e non registrati nei dati di filiazione.

Poiché adesso la cittadinanza estera e l'apolidia sono indicate nell'articolo 8a lettera i OSC, l'**articolo 27 OSC** può essere abrogato.

Con Infostar NG sono state adeguate in parte le denominazioni nel sistema. In particolare il fatto che la validazione della documentazione non avviene più tramite la funzione di chiusura, motivo per cui il termine «chiusura» impiegato nell'**articolo 28 OSC** è sostituito con «documentazione».

#### **4.4 Rilevamento di persone con dati non verificati (art. 15a cpv. 4 P-OSC)**

L'articolo 7 dell'ordinanza sullo stato civile prescrive che devono essere documentati diversi eventi e decisioni con effetti sullo stato civile. Ai fini di una tale documentazione, la persona interessata deve essere rilevata nel registro dello stato civile (art. 15a OSC); se ciò non è possibile, non si può in linea di principio documentare l'evento.

Particolare è il caso della documentazione della nascita e del riconoscimento del bambino (e il caso raro dell'accertamento giudiziario del rapporto di filiazione). Dall'articolo 7 paragrafo 1 della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo<sup>11</sup> risulta l'obbligo diretto di registrare «immediatamente» al momento della nascita il fanciullo, che «da allora ha diritto ad un nome [...], a conoscere i suoi genitori». È inammissibile ogni discriminazione del fanciullo a causa della sua origine, dei suoi genitori o delle circostanze della sua nascita (art. 2 cpv. 1 convenzione sui diritti del fanciullo). Di conseguenza, ogni bambino nato in Svizzera – come tutti gli altri bambini – va iscritto nel registro informatizzato dello stato civile Infostar secondo le disposizioni pertinenti. Il bambino ha inoltre diritto a documenti in cui sono indicati i suoi genitori.

Tale esigenza ha sempre creato delle difficoltà, in particolare quando la madre non era in grado di presentare i documenti necessari<sup>12</sup> per il rilevamento secondo l'articolo 15a OSC. Oggi la prassi<sup>13</sup> ovvia a queste difficoltà rilevando i genitori o la madre del bambino con dati incompleti o minimi (cognome, nome, sesso e anno di nascita). Anche se consente di documentare la nascita del bambino, tale procedura comporta tuttavia nuove difficoltà poiché le persone registrate solo con dati minimi a volte non possono essere trovate, il che crea doppioni o fa sì che non tutti i figli possono essere attribuiti a una madre. Non è inoltre certo che tutti gli uffici si accorgano di un tale rile-

---

<sup>10</sup> DTF 150 III 34 segg.

<sup>11</sup> Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, RS **0.107**.

<sup>12</sup> Cfr. in proposito il rapporto del Consiglio federale del 6 marzo 2009 «Documentazione della nascita di figli stranieri» (reperibile su [www.ufsc.admin.ch](http://www.ufsc.admin.ch)), che presenta questa problematica nel dettaglio.

<sup>13</sup> Direttive UFSC n. 10.08.10.01 del 1° ottobre 2008 [stato: 1° gennaio 2011], «Rilevamento di persone straniere nel registro dello stato civile»; circolare UFSC n. 20.08.10.01 del 1° ottobre 2008 [stato: 1° gennaio 2011], «Documentazione della nascita di un figlio di genitori stranieri, in assenza di dati disponibili nel registro dello stato civile», entrambi reperibili su [www.ufsc.admin.ch](http://www.ufsc.admin.ch).

vamento con dati minime di conseguenza le persone interessate possono, ad esempio, contrarre un matrimonio nonostante la registrazione insufficiente. Tale problematica è pertanto da molto tempo oggetto di un'intensa discussione. Alcuni Cantoni hanno cercato soluzioni speciali diverse e a volte le nascite non sono state documentate per molto tempo.

Infostar NG intende pertanto offrire l'occasione per una soluzione unica e appropriata, in grado di garantire nel modo migliore i diritti di tutti gli interessati (**art. 15a cpv. 4 e 4<sup>bis</sup> P-OSC**). Quindi la nascita e la dichiarazione di riconoscimento vanno in linea di principio documentate nel registro elettronico dello stato civile. Se il rilevamento dei genitori –con i documenti necessari, con una dichiarazione di dati non controversi (art. 41 CC) o con una sentenza giudiziaria (art. 42 CC) – non è possibile entro un termine utile, l'ufficiale dello stato civile può eccezionalmente rinunciare a rilevare alcuni dati dei genitori, tranne il cognome, il nome, il sesso o la data di nascita. In tal caso il rilevamento avviene in via eccezionale con *dati non verificati* e, conformemente all'articolo 8 P-OSC, soltanto cognome, nome, sesso e data di nascita saranno registrati come dati documentati. In queste circostanze non possono essere documentati altri dati; per contro, è possibile registrare i dati di cui all'articolo 8a P-OSC, in particolare la cittadinanza estera, come dati non documentati. L'iscrizione è contrassegnata con la menzione «dati non verificati», affinché sia evidente che i dati non sono stati provati sotto il profilo giuridico.

Tale procedura garantisce che, in caso di ulteriori nascite o riconoscimenti, tutti i figli siano attribuiti ai genitori. Permette inoltre di rilasciare atti dello stato civile alle persone così documentate. Invece, per documentare ulteriori fatti di stato civile (in particolare la celebrazione del matrimonio, le dichiarazioni concernenti il cognome, ecc.) è necessario un rilevamento secondo l'articolo 15a P-OSC, in quanto i dati sono considerati documentati ma non corretti, completi e aggiornati secondo l'articolo 16 capoverso 1 lettera c OSC.

#### **4.5 Corretta denominazione degli Stati stranieri nel registro e negli atti dello stato civile (art. 26 cpv. 2 e 3 P-OSC)**

In passato sono più volte emersi dubbi sulla denominazione nel registro di determinati Stati e regioni geografiche delimitate d'importanza internazionale e sull'assegnazione di un determinato luogo a un determinato Stato, in particolar modo se l'assegnazione è controversa, ad esempio in caso di occupazione da parte di un altro Stato o di secessione. Il complemento proposto all'**articolo 26 OSC** intende garantire in questi casi una documentazione uniforme e in sintonia con la posizione in materia di diritto internazionale della Svizzera.

L'**articolo 26 capoverso 2 P-OSC** precisa che gli Stati esteri vanno documentati con la denominazione abbreviata conformemente alla lista delle denominazioni degli Stati gestita dalla Confederazione, aggiornata regolarmente e reperibile sulla pagina internet della Cancelleria federale<sup>14</sup>. Quindi, anche negli atti dello stato civile vanno impiegate tali denominazioni degli Stati esteri. Per la Turchia, ad esempio, nel registro dello stato civile e in tutti gli atti dello stato civile occorre impiegare la denominazione ufficiale «Turchia» e non la denominazione «Türkiye» utilizzata soltanto nelle relazioni diplomatiche. Va sempre utilizzata la denominazione abbreviata e non la denominazione completa indicata sul predetto elenco (non «Repubblica federale di Germania», bensì «Germania»).

<sup>14</sup> [www.bk.admin.ch](http://www.bk.admin.ch) > Sostegno al Governo > Lingue > Terminologia > Elenco degli Stati.

L'articolo 26 capoverso 3 P-OSC stabilisce che, qualora l'assegnazione di un determinato luogo a un determinato Stato sia controversa, l'indicazione da inserire nel registro dello stato civile (e negli atti dello stato civile) deve obbligatoriamente essere conforme alle posizioni della Svizzera nel diritto internazionale. Quindi per esempio un luogo in Kosovo (riconosciuto dalla Svizzera come Stato indipendente) è da indicare necessariamente con l'indicazione «Kosovo». Invece per un luogo della Crimea occupata dalla Russia continuerà a essere impiegata l'indicazione «Ucraina», poiché l'occupazione russa non è riconosciuta dalla Svizzera.

Determinante è la versione attuale dei Codici degli Stati e dei territori gestita dall'Ufficio federale della statistica e reperibile sul relativo sito internet<sup>15</sup>. Lì ad esempio il Kosovo figura come Stato riconosciuto dalla Svizzera, mentre la Crimea non è presente nella tabella perché continua a essere considerato come appartenente all'Ucraina.

#### **4.6 Modifica dei dati dello stato civile (art. 29 cpv. 2 e 3, art. 29a, art. 30, 45 cpv. 2, art. 46 cpv. 1 lett. d P-OSC)**

Nonostante l'attenzione dedicata alla registrazione dei dati di stato civile, vi è sempre la necessità di modificare dati documentati. Tuttavia occorre distinguere tra la rettificazione da parte del giudice (art. 42 CC) e quella da parte delle autorità dello stato civile (art. 43 CC in combinato disposto con l'art. 29 OSC, la cosiddetta *modifica amministrativa*). Le disposizioni dell'OSC si limitano a disciplinare la modifica amministrativa effettuata solo quando l'errore dipende da sbaglio o disattenzioni manifesti (art. 43 CC).

Secondo la normativa vigente gli uffici dello stato civile correggono gli errori nell'iscrizione di una persona (rilevamento retroattivo dal registro delle famiglie, se si tratta di un errore di trascrizione, e registrazione di stranieri) senza coinvolgere le autorità di vigilanza se da allora non è stato documentato alcun ulteriore fatto di stato civile. In tutti gli altri casi la modifica può avvenire solo su decisione delle autorità di vigilanza o se sentenza giudiziaria.

La procedura di modifica dei dati dello stato civile si svolge oggi secondo le modalità definite all'epoca dei registri cartacei: al centro della procedura vi è il luogo in cui si trova fisicamente il registro cartaceo. Anche la definizione della procedura necessaria avviene attualmente tramite canali tradizionali, al di fuori di Infostar, quindi per email, telefono o posta. Se sono interessati più Cantoni, occorre coinvolgere le rispettive autorità di vigilanza generando un aumento del flusso di informazioni e un elevato lavoro di coordinamento.

La procedura illustrata non è più attuale; in particolare, il potenziale generato dalla banca dati centrale delle persone è poco sfruttato. Inoltre nel quadro della modifica amministrativa e della rettifica mediante sentenza giudiziaria si presenta di solito solo un singolo errore di documentazione che, a seconda dei casi, può riprodursi nei diversi registri specifici e nel registro delle famiglie nonché negli stati civili di varie persone. In linea di principio, i dati documentati in modo errato devono essere corretti fino alla fonte dell'errore e in tutte le operazioni che ne sono interessate. Pertanto, la decisione di correggere i dati errati non comporta un nuovo esame materiale degli altri dati dello stato civile interessati, bensì soltanto un loro adeguamento tecnico. Per tale ragione anche a livello intercantonale è necessario che l'esame materiale e l'emanazione della decisione di modifica siano di *competenza di un solo Cantone* o della relativa autorità di vigilanza. L'introduzione di Infostar NG è inoltre l'occasione per alleggerire e semplificare dal punto di vista tecnico la procedura di modifica dei dati nel registro dello stato civile; l'obiettivo è evitare l'uso di supporti diversi e poter

<sup>15</sup> [www.bfs.admin.ch](http://www.bfs.admin.ch) > Basi statistiche e rivelazioni > Stati e territori.

svolgere in forma elettronica l'intera procedura con Infostar NG. Un ulteriore obiettivo consiste infine nel modificare i singoli dati personali errati e non più, come oggi, cambiarli attraverso la radiazione integrale e la successiva ricostituzione dei dati dello stato civile.

Ne risulta quanto segue:

- *una sola autorità di vigilanza* è ora competente per l'intera procedura, ossia per stabilirne lo svolgimento e modificare i dati dello stato civile. In tal modo si evitano doppioni o decisioni materiali contraddittorie e viene meno l'usuale ed elevato onere di coordinamento tra i singoli uffici;
- l'autorità di vigilanza competente o l'ufficio da essa designato allestisce in Infostar NG un piano di lavoro per la rettifica, cosicché la modifica richiesta possa avvenire automaticamente senza cambiare supporto. L'attuale gestione manuale della modifica dei dati dello stato civile tramite e-mail, tabelle excel e simili cessa di essere applicata. Nel piano di lavoro può essere inserita anche la modifica di eventuali registri familiari o specifici; in tal caso gli organi competenti ricevono le istruzioni per la modifica per via elettronica e possono in seguito darne conferma;
- la modifica del registro dello stato civile (modifica dei dati errati, la radiazione imperativa di tutte le operazioni e la loro ricostituzione o la registrazione di fatti e dati dello stato civile finora mancanti) avviene nel quadro di una *documentazione sotto condizione sospensiva* che viene inserita definitivamente nel registro dello stato civile solo dopo l'approvazione di tutti i dati modificati. In tal modo l'autorità di vigilanza o l'organo competente può verificare l'intera modifica prima della chiusura e, se necessario, disporre ulteriori modifiche. Le ripercussioni delle singole tappe della modifica diventano così visibili. Ciò rappresenta un grande vantaggio, specialmente nei casi complessi che riguardano diverse persone e stati civili. Migliora inoltre la qualità dei dati e si evitano laboriosi adeguamenti della modifica;
- come oggi, le autorità di vigilanza competenti ordinano la modifica e modificano (attualmente funzione B 32) o radiano l'iscrizione. Gli uffici dello stato civile registrano fatti di stato civile non ancora iscritti o radiati e continuano a essere responsabili per la correttezza dei dati da loro documentati. La documentazione sotto condizione sospensiva non cambia la situazione e, come già detto, serve a semplificare la procedura, a renderla uniforme per tutta la Svizzera e a farla controllare dalle autorità di vigilanza competenti. L'autorità di vigilanza che ha preso la decisione non ha tuttavia alcun obbligo di effettuare un controllo materiale dei dati documentati da altri organi. Sono quindi mantenute le competenze e le responsabilità attuali;
- la radiazione e la successiva dispendiosa ricostituzione di tutti i dati dello stato civile sono ormai superate, riducendo così l'onere delle modifiche per i Cantoni e i Comuni. Se in via eccezionale una radiazione è necessaria, la ricostituzione è effettuata con una documentazione (nuovamente sotto condizione sospensiva) da parte dell'ufficio di stato civile competente;
- per tutte le persone i cui dati vanno modificati, nel registro viene generata automaticamente un'indicazione all'attenzione degli ufficiali dello stato civile affinché, nell'ambito di eventuali richieste di documenti, si tenga conto della procedura di modifica pendente e si eviti di rilasciare documenti incompleti o errati. L'autorità di

vigilanza può inoltre disporre il blocco della divulgazione dei dati secondo l'articolo 46 capoverso 1 lettera d P-OSC;

- il Cantone i cui collaboratori hanno documentato i dati inesatti è responsabile della loro modifica. In sostanza questo significa che, in caso di danno, la competente autorità di vigilanza o il relativo Cantone può dover rispondere della modifica dei singoli dati personali e della loro radiazione. Per la correttezza dei dati dello stato civile nell'ambito della registrazione di fatti, siano essi nuovi o da radiare, è in via di principio responsabile (come finora) il Cantone in cui ha sede l'ufficio dello stato civile competente secondo l'OSC, fatti salvi i i dati modificati su istruzione dell'autorità di vigilanza competente.

Il vigente **articolo 29 capoverso 1** OSC stabilisce che, se dopo la documentazione erronea non vi è stata alcuna ulteriore documentazione riguardante la stessa persona, l'ufficio dello stato civile può eseguire la rettifica da sé. Se dopo la registrazione erronea sono stati documentati ulteriori fatti di stato civile, l'autorità di vigilanza o il giudice ordina la modifica amministrativa. Poiché in linea di principio sono conservate le strutture e le competenze esistenti, il capoverso 1 non va modificato. Per contro, è ridefinita la competenza per le modifiche intercantonali (**art. 29 cpv. 2 e 3 P-OSC**):

Ora è l'autorità di vigilanza di un Cantone che ordina la rettifica completa e i suoi servizi sono competenti per modificare e radiare i dati personali in questione. La registrazione della completa radiazione di fatti di stato civile avviene come finora, ma su indicazione dell'autorità di vigilanza esclusivamente competente nel luogo del registro interessato. Ciò vale anche se il registro si trova in un altro Cantone (p. es. la modifica di una nascita nel luogo di documentazione). Alla base della modifica amministrativa vi è di norma un errore, poi riprodotto in diversi dati dello stato civile. Se la decisione di correggere l'errore mediante una modifica amministrativa non è controversa, da un lato non occorre l'intervento del giudice. Dall'altro, per motivi tecnici vanno modificati i dati di tutte le persone interessate senza che la questione materiale sottostante debba essere riesaminata ogni volta. È quindi opportuno che la modifica amministrativa sia decisa da un'unica autorità di vigilanza, anche se riguarda dati dello stato civile in diversi Cantoni.

Occorre trasformare l'attuale «responsabilità» di fatto di un'autorità di vigilanza in un'*autentica competenza* al fine di evitare doppioni. In tal modo, attraverso Infostar NG, l'autorità di vigilanza competente può coinvolgere nel processo di modifica anche uffici dello stato civile di altri Cantoni e assegnare loro incarichi.

Infine, l'autorità di vigilanza competente nel quadro dell'organizzazione cantonale in materia di esecuzione può tuttora esaminare sotto il profilo materiale la modifica e assegnare l'allestimento di un piano di lavoro e/o singole fasi della modifica a un ufficiale dello stato civile (assegnazione ruolo «Persona abilitata alla chiusura» US). Quindi, in particolare le piccole autorità di vigilanza possono, come finora, delegare i compiti in questione.

Se i dati dello stato civile da rettificare sono controversi valgono le competenze conformemente all'articolo 42 CC in combinato disposto con l'articolo 22 del codice di procedure civile (CPC<sup>16</sup>). Hanno qualità per agire coloro che hanno un interesse e le autorità di vigilanza sullo stato civile competenti conformemente all'OSC (art. 42 cpv. 1 e 2 CC).

---

<sup>16</sup> RS 272

In passato è più volte accaduto che in un Cantone a causa di assenze per dimissioni, malattia o ferie non vi fosse temporaneamente alcun collaboratore idoneo per eseguire una modifica urgente di dati documentati dello stato civile. Pertanto appare opportuno prevedere una possibilità di superare rapidamente tali difficoltà nei casi in cui la situazione è limpida, l'intervento è urgente e l'attesa può avere per conseguenza un caso di rigore, la perdita di una situazione giuridica o la responsabilità di un Cantone. L'**articolo 29a P-OSC** offre la possibilità alle autorità dello stato civile di un altro Cantone di eseguire tali modifiche. A tale proposito non è necessaria un'ulteriore base legale nel diritto cantonale.

Previa accettazione dell'incarico, l'autorità dello stato civile di un altro Cantone designata d'intesa con l'UFSC, può eseguire le modifiche e registrarle nel registro dello stato civile. I Cantoni possono inoltre fissare un'indennità per la prestazione svolta dal Cantone incaricato. L'autorità che esegue il compito sostituisce così un'altra autorità. Tuttavia, per le persone interessate non cambia nulla. Un'eventuale procedura di ricorso è retta dal diritto del Cantone effettivamente competente.

Questa novità non tange la possibilità prevista dall'articolo 84 capoverso 2 secondo periodo, secondo cui i Cantoni possono prevedere una ripartizione dei compiti o unire le loro autorità di vigilanza.

Il nuovo **articolo 30 OSC** stabilisce che per una modifica ordinata dal giudice è in via di principio competente l'autorità di vigilanza della sede dell'autorità giudiziaria. Se è coinvolto più di un Cantone, la disposizione rimanda al disciplinamento della competenza secondo l'articolo 29 capoverso 2 P-OSC.

In seguito a un'indicazione emersa in sede di consultazione, anche l'articolo 45 OSC è completato: se l'ufficio dello stato civile constata che i dati in materia di stato civile non sono aggiornati, ad esempio perché un evento sopravvenuto all'estero non è stato annunciato o lo è stato in modo incompleto, tali dati vanno divulgati soltanto previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza come negli altri casi di cui all'articolo 45 (**art. 45 cpv. 2 P-OSC**). In questi casi l'autorità di vigilanza può inoltre disporre il blocco della divulgazione (**art. 46 cpv. 1 lett. d P-OSC**). Il blocco è revocato soltanto quando i fatti dello stato civile sono documentati in maniera completa.

#### **4.7 Archiviazione dei documenti giustificativi (art. 31; art. 32 P-OSC)**

Con l'entrata in funzione di Infostar NG, gli uffici dello stato civile e le autorità di vigilanza dispongono di un sistema che consente loro di archiviare elettronicamente nel sistema i documenti giustificativi dei singoli casi, rendendoli accessibili a tutti gli utenti di Infostar. In un primo tempo, all'entrata in funzione di Infostar NG, si prevede di introdurre l'archiviazione elettronica dei giustificativi su base volontaria, eccetto per i casi di modifiche che interessano più uffici. In tal caso è opportuno garantire sin dall'inizio la disponibilità dei documenti giustificativi nell'archivio elettronico centrale. In un secondo momento, ancora da definire, nell'ordinanza sullo stato civile sarà integrato l'obbligo generale di archiviare elettronicamente i documenti giustificativi.

Affinché i documenti giustificativi archiviati a partire dall'11 novembre 2024 siano disponibili anche successivamente, è importante archivarli secondo il medesimo standard uniforme che sarà in seguito applicato anche per l'archiviazione obbligatoria. L'11 novembre 2024 l'UFSC emanerà pertanto un'istruzione sui dettagli dell'archiviazione elettronica dei documenti giustificativi.

Per incoraggiare le autorità cantonali ad utilizzare volontariamente l'archiviazione elettronica dei documenti giustificativi, l'obbligo di conservazione dei documenti giustificativi cartacei deve essere notevolmente limitato. La restituzione dei documenti giustificativi cartacei deve tuttavia essere proposta agli aventi diritto che devono

avervi rinunciato per scritto. In tal caso è possibile distruggere i documenti cartacei dopo tre mesi. Fanno eccezione gli atti di stato civile stranieri nonché le decisioni giudiziarie e le decisioni amministrative straniere: se non possono essere restituiti, sono da conservare come finora (art. 32 cpv. 2 P-OSC).

#### **4.8 Genitorialità della coniuge della madre biologica – prova della procedura secondo la LPAM<sup>17</sup> (art. 35 cpv. 6 e 6<sup>bis</sup> P-OSC)**

In occasione dei lavori di attuazione dell'articolo 255a CC è emerso che il disciplinamento dell'articolo 35 capoverso 6 OSC è troppo restrittivo; è opportuno rivedere nuovamente la disposizione al fine di garantire un ineccepibile funzionamento dei processi nella pratica ed evitare incomprensioni.

Il vigente articolo 35 capoverso 6 OSC limita l'obbligo di provare che il concepimento mediante dono di spermatozoi sia avvenuto secondo la LPAM ai casi in cui la nascita è notificata da una persona di cui all'articolo 34 lettera b<sup>bis</sup> OSC. Invece se la notifica è effettuata da una persona di cui all'articolo 34 lettere a o b OSC non è necessaria alcuna prova; probabilmente perché originariamente si presumeva che la conferma sarebbe avvenuta con la notifica della nascita da parte della clinica di maternità o dello specialista. Ma spesso nella prassi questi ultimi non sono in grado di rilasciare una conferma, in quanto la loro partecipazione si limita alla nascita e non dispongono di conoscenze qualificate circa il concepimento del bambino. Vi è pertanto il rischio che la conferma si basi solamente sulla dichiarazione della madre biologica. La relativa prova va quindi distinta del tutto dalla notificazione della nascita e fatta in un documento a sé stante. Adesso i genitori dovranno *in ogni caso* presentare all'ufficio dello stato civile una conferma rilasciata da una persona che dispone di conoscenze qualificate sulle circostanze del concepimento e può esprimersi in maniera vincolante sul concepimento del figlio mediante dono di spermatozoi secondo la LPAM. Tale persona potrebbe essere il medico curante secondo l'articolo 25 LPAM che è obbligato per legge, secondo l'articolo 25 capoverso 1 LPAM, a effettuare l'annuncio all'UFSC per l'iscrizione nel registro dei donatori di sperma. In tal modo si garantisce anche che si tratta di una clinica in Svizzera assoggettata alla LPAM.

In qualsiasi momento dopo la nascita, il medico curante rilascia la conferma ai genitori affinché possano presentarla all'ufficio dello stato civile. Per evitare falsificazioni, la dichiarazione deve contenere il nome del medico curante e il relativo numero GLN (Global Location Number conformemente all'ordinanza sul registro LPMed<sup>18</sup>). L'ufficio dello stato civile deve esaminare se la prova richiesta sia realmente fornita (art. 16 cpv. 1 lett. c OSC); in caso di dubbio può disporre accertamenti supplementari (art. 16 cpv. 5 OSC), ad esempio contattando il medico indicato e verificando la conferma.

La proposta, avanzata durante la procedura di consultazione<sup>19</sup>, di ottenere le informazioni in questione basandosi sul registro dei donatori di sperma semplificherebbe la situazione. Tuttavia non è possibile attuare tale proposta a livello di ordinanza, è necessario rivedere la legge. Lo stesso vale per l'equiparazione delle conferme estere, richiesta da alcuni partecipanti: il CC limita espressamente gli effetti giuridici dell'articolo 255a al figlio che è stato concepito «mediante dono di spermatozoi secondo le disposizioni della legge del 18 dicembre 1998 sulla medicina della procreazione»; si presuppone che tale procedura avvenga *in Svizzera*. L'ordinanza non può estendere

---

<sup>17</sup> Legge federale del 18 dicembre 1998 concernente la procreazione con assistenza medica, RS **810.11**.

<sup>18</sup> Ordinanza del 5 aprile 2017 sul registro delle professioni mediche universitarie, RS **811.117.3**.

<sup>19</sup> Rapporto sui risultati della procedura di consultazione, pag. 18.

il campo d'applicazione della disposizione, anche in questo caso deve intervenire il legislatore.

#### **4.9 Nascita di un bambino con una variante dello sviluppo sessuale (art. 35a P-OSC)**

Le persone tenute alla notificazione devono annunciare la nascita allo stato civile entro tre giorni (art. 35 cpv. 1 OSC). Per notificare la nascita e iscrivere il figlio nel registro dello stato civile, occorre indicare i dati di cui all'articolo 8 OSC, in particolare il sesso (art. 8 lett. b OSC) maschile o femminile come previsto dal diritto vigente. Le persone, il cui sesso non è chiaramente identificabile come femminile o maschile, devono comunque essere assegnate a una di queste due categorie. Ciò può avere per conseguenza che il sesso indicato non corrisponda in seguito all'identità di genere vissuta. Una successiva modifica del sesso è possibile, ma vi sono ancora alcuni ostacoli. In particolare la semplice modifica del sesso iscritto nel registro dello stato civile secondo il nuovo articolo 30b CC è possibile solo se la persona interessata è capace di discernimento in relazione a tale modifica.

Anche se in questi casi la prassi ha già cercato soluzioni parzialmente flessibili<sup>20</sup> nel diritto vigente, con il completamento dell'OSC s'intende creare permettere di rinviare l'iscrizione del sesso per un determinato periodo. La revisione adotta così una soluzione proposta dalla Commissione centrale d'etica dell'Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM)<sup>21</sup>, che raccomanda di prolungare di 30 giorni il termine per l'iscrizione nel registro dello stato civile se il sesso del neonato non è chiaro.<sup>22</sup> La Commissione ritiene tale termine sufficiente per eseguire nella maggior parte dei casi tutte le visite mediche; evitando così di mettere inutilmente sotto pressione medici e genitori.<sup>23</sup>

La presente revisione intende introdurre un termine di tre mesi, come prevede la prassi di altri Stati europei, in particolare Belgio, Francia e Paesi Bassi. In Germania e Austria la legge permette di lasciare vuota l'iscrizione del sesso per i neonati e anche per gli adulti<sup>24</sup>.

#### **4.10 Competenza dell'UFSC (art. 44a cpv. 3 e cpv. 4 P-OSC)**

Secondo l'articolo 44a OSC, per la divulgazione dei dati è sempre competente un unico ufficio dello stato civile. Questa norma è di regola adeguata se si tratta di un'informazione circa una singola persona, una determinata famiglia o una precisa operazione.

---

<sup>20</sup> Cfr. in proposito MICHEL MONTINI, «Garçon ou fille ? Tertium non datur? - Ce que la loi dit lorsque le sexe d'une personne est ambivalent. Développements récents en Suisse et à l'étranger, in: Brennpunkt Familienrecht, Festschrift für Thomas Geiser zum 65. Geburtstag, Zurigo/San Gallo 2017, pag. 403 segg., 408, D, n. 1 e rimandi citati nella nota 15.

<sup>21</sup> Parere del 16 dicembre 2016 della Commissione centrale d'etica dell'Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM) concernente le «Varianti dello sviluppo sessuale», n. 3 (disponibile in francese e tedesco su: [www.samw.ch](http://www.samw.ch) > Publikationen > Stellungnahmen).

<sup>22</sup> Già nel 2012 la Commissione nazionale d'etica per la medicina umana CNE aveva proposto come compromesso la semplificazione della modifica del sesso iscritto: cfr. il parere n. 20/2012 del novembre 2012 «Prassi in materia di varianti dello sviluppo sessuale – Aspetti etici dell'approccio "all'intersessualità"», pag. 15 seg. (disponibile su [www.nek-cne.admin.ch](http://www.nek-cne.admin.ch) > Pubblicazioni > Pareri).

<sup>23</sup> Cfr. anche il messaggio del 6 dicembre 2019 del Consiglio federale concernente la revisione del Codice civile svizzero (Cambiamento del sesso allo stato civile), FF **2020** 737 segg., 752 e nota a piè di pagina 47.

<sup>24</sup> Cfr. art. 48 Codice civile belga, art. 57 del Codice civile francese, art. 19d del primo libro del Codice civile olandese (Burgerlijk Wetboek) nonché l'allegato 1 del rapporto del Consiglio federale del 21 dicembre 2022 «Einführung eines dritten Geschlechts oder Verzicht auf den Geschlechtseintrag im Personenstandsregister – Voraussetzungen und Folgen für die Rechtsordnung» (introduzione di un terzo sesso o rinuncia alla registrazione del sesso nel registro dello stato civile – presupposti e conseguenze per l'ordine giuridico; documento disponibile soltanto in tedesco e francese).

Le difficoltà emergono, da un lato, quando il richiedente non sa a quale ufficio dello stato civile rivolgersi perché ad esempio ignora il luogo di nascita della persona interessata. Una richiesta a tutti gli uffici dello stato civile svizzeri comporterebbe un onere amministrativo notevole e sproporzionato. In tal caso sarebbe opportuno che, su richiesta, l'UFSC possa indirizzare il richiedente all'ufficio competente, in particolare se basta una semplice consultazione del registro dello stato civile per individuare tale ufficio.

D'altro lato, le difficoltà emergono quando la richiesta riguarda più persone od operazioni. In tal caso è opportuno che l'UFSC assicuri il coordinamento tra gli uffici e dichiari competente un singolo ufficio. Occorre infine verificare se, in singoli casi, è opportuno che l'UFSC divulghi esso stesso i dati richiesti. Ciò presuppone che il diritto alla divulgazione sia giustificato da motivi materiali e che sia in tal modo possibile ridurre notevolmente l'onere complessivo.

#### **4.11 Comunicazione all'APMA (art. 50 cpv. 1 lett. a, c<sup>ter</sup> e d<sup>bis</sup> P-OSC)**

Fino all'entrata in vigore della revisione del CC del 18 dicembre 2020 (Matrimonio per tutti)<sup>25</sup>, il 1° luglio 2022, secondo il diritto svizzero non era possibile un matrimonio tra due donne. Una donna che dava alla luce un figlio era quindi sposata *con un uomo* o nubile. Nel primo caso il marito era considerato il padre del figlio conformemente all'articolo 255 capoverso 1 CC; nel secondo la paternità poteva essere stabilita mediante riconoscimento, altrimenti il figlio restava senza padre. In questi casi, secondo l'OSC, l'ufficio dello stato civile era obbligato di informare l'APMA, per permettere a quest'ultima di verificare se nominare un curatore al figlio per l'accertamento della paternità (art. 308 cpv. 2 CC).

Dal 1° luglio 2022 una donna che dà alla luce un figlio può essere sposata anche con un'altra donna. In questo caso però l'articolo 255 capoverso 1 CC non è applicabile. La legge riconosce la genitorialità della moglie solo alle rigorose condizioni di cui all'articolo 255a capoverso 1 CC; se non sono adempite, in caso di donazione di spermatozoi privata o all'estero, il bambino ha un solo genitore. Per gli stessi motivi che secondo il diritto vigente giustificano la comunicazione all'APMA, anche in questi casi è necessario informare l'APMA circa la nascita del bambino affinché possa verificare se sono necessarie misure per tutelare il bene del minore ed eventualmente stabilire come applicarle, in particolare per esaminare se si giustifica una seconda genitorialità per il bambino. Va inoltre rilevato che in tal caso l'APMA non istituisce automaticamente una curatela; piuttosto contatta la madre o la coppia e valuta la situazione. Qualora sia evidente la volontà della moglie o partner della madre di adottare il bambino, di norma non sussiste alcuna necessità di intervento. In tal caso l'APMA attende il termine della procedura di adozione. Una misura di protezione del figlio è ordinata nel singolo caso solo se necessaria.

In occasione della presente revisione s'intende integrare tale richiesta nell'ordinanza. Al contempo è necessario semplificare e strutturare meglio la formulazione della vigente disposizione. Secondo il progetto, *in tutti i casi* in cui al momento della nascita il bambino ha un solo genitore, è necessario informare l'APMA affinché quest'ultima possa esaminare l'adozione di misure (**art. 50 cpv. 1 lett. a P-OSC**). Sono interessati anche i casi di nascita mediante maternità surrogata all'estero e i rapporti di filiazione in Svizzera riconducibili a un solo genitore.

---

<sup>25</sup> RU 2021 747.

Per analogia con l'obbligo di notifica in caso di riconoscimento, la comunicazione è obbligatoria se una seconda madre è iscritta all'ufficio dello stato civile secondo l'articolo 35 capoverso 6a P-OSC (**art. 50 cpv. 1 lett. c<sup>ter</sup> P-OSC**). Non è invece necessaria alcuna comunicazione riguardo all'autorità parentale (conformemente all'art. 50 cpv. 1 lett. c<sup>bis</sup> OSC), poiché ai genitori coniugati spetta l'autorità parentale congiunta (art. 296 cpv. 1 CC).

#### **4.12 Divulgazione di dati alla Croce Rossa Svizzera (art. 58 cpv. 2 P-OSC)**

Secondo l'articolo 58 OSC, le autorità dello stato civile sono obbligate a divulgare ai tribunali e alle autorità amministrative svizzere su richiesta i dati dello stato civile che sono indispensabili all'esercizio dei loro compiti legali. A differenza delle domande inoltrate da privati e da elaborare secondo l'articolo 59 OSC, in questo caso non va accertato alcun interesse diretto e degno di protezione.

Questa distinzione ha per conseguenza l'esclusione delle organizzazioni private dal campo d'applicazione dell'articolo 58 OSC, anche se svolgono attività di interesse pubblico. Ciò è fondamentalmente giusto, ma è opportuno prevedere un'eccezione per la Croce Rossa Svizzera (CRS) che non è una normale organizzazione umanitaria, ma gode di uno status particolare in diversi ambiti, in quanto adempie compiti specifici legati all'attuazione della Convenzione di Ginevra o compiti nel settore sanitario che in linea di massima competono a enti pubblici. Pertanto secondo l'articolo 3 capoverso 1 del decreto federale del 13 giugno 1951 concernente la Croce Rossa svizzera<sup>26</sup>, la Confederazione tiene conto della posizione speciale della Croce Rossa svizzera in quanto unica società nazionale della Croce Rossa garantendole un appoggio finanziario e facilitazioni particolari.

A dicembre 2019 in occasione della 33a Conferenza della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa sul ripristino dei legami familiari è stata adottata una risoluzione dal titolo «*Rétablir les liens familiaux tout en respectant la vie privée, y compris en ce qui concerne la protection des données personnelles*». L'articolo 4 ribadisce la posizione speciale della Croce Rossa e sottolinea l'importanza dell'accesso ai dati personali durante la ricerca di persone scomparse e la ricerca delle origini. In questo contesto è opportuno garantire alla CRS una facilitazione particolare ai sensi del decreto federale tenendo conto della sua posizione speciale e trattando le sue richieste agli uffici dello stato civile come se si trattasse di un tribunale o di un'autorità amministrativa e non di una persona di diritto privato.

Tale adeguamento non ha effetti sugli emolumenti da versare. Conformemente all'articolo 13 capoverso 1 lettera b OESC è possibile condonare o ridurre gli emolumenti allorché la prestazione risponde a un interesse pubblico o a uno scopo d'utilità pubblica.

#### **4.13 Alta vigilanza e altri compiti dell'UFSC (art. 84 cpv. 1 e 3 P-OSC)**

L'articolo 84 capoverso 3 lettera a e b della vigente ordinanza sullo stato civile stabilisce i compiti dell'UFSC. Tuttavia l'elenco attuale, che comprende istruzioni e ispezioni, è incompleto. A questi due compiti importanti se ne sono aggiunti molti altri negli ultimi anni e s'intende integrarli nell'ordinanza con la presente revisione. Tali compiti dell'UFSC avranno quindi una nuova base giuridica esplicita e la loro integrazione favorisce al contempo la trasparenza.

---

<sup>26</sup> RS 513.51

#### **4.14 Diritto dell'UFSC di adottare disposizioni generali e concrete in merito ai dati documentati (art. 88 P-OSC)**

In determinate circostanze può essere necessario adattare interi set di dati nel registro dello stato civile elettronico; non si tratta di cambiare il contenuto materiale dei dati documentati ma di eseguire determinate modifiche formali nell'intera banca dati. Con la nuova possibilità di adottare disposizioni generali e concrete per l'adeguamento del registro dello stato civile non s'intende adeguare singole iscrizioni, bensì eseguire meri adeguamenti tecnici dei dati in interi gruppi di iscrizioni che per determinati motivi non corrispondono alle esigenze.

Attualmente tale necessità potrebbe emergere se, nel trasferire i dati del registro dello stato civile dall'attuale banca dati Infostar 13 alla nuova banca dati Infostar NG, vi fossero difficoltà con il formato dei dati finora utilizzato. In questo caso sarebbe logico adeguare tutti i dati *con un'unica decisione dell'UFSC*. Anche in altri casi potrebbe essere necessaria una simile decisione. Un esempio recente è la ridefinizione del modo in cui documentare il momento delle nascite e delle morti avvenute a mezzanotte (ore 00:00/24:00)<sup>27</sup>. Anche per l'adeguamento della denominazione degli Stati alle direttive vincolanti della Confederazione (cfr. art. 26 cpv. 2 e 3 P-OSC) può essere necessaria una tale decisione. Deve trattarsi di adeguamenti puramente tecnici in particolare per garantire un formato dei dati uniforme e corretto. Tale decisione non deve comportare alcuna modifica materiale del contenuto dei dati delle persone interessate.

Soddisfatte tali condizioni, l'UFSC può emanare la relativa decisione. Trattandosi di dati documentati, tale adattamento deve fondarsi su una decisione, la cui base deve essere creata nell'OSC. Poiché l'UFSC è un'autorità dello stato civile ai sensi dell'articolo 43 CC, tale disposizione può fungere da base legale per la norma dell'ordinanza.

#### **4.15 Adeguamento dei termini per l'accesso ai registri cartacei (art. 92a cpv. 1 lett. a–c P-OSC)**

Dal 1° gennaio 2011 l'OSC stabilisce per quale durata gli originali dei registri cartacei dello stato civile devono essere accessibili per l'ufficio dello stato civile competente. I periodi stabiliti erano basati sull'aspettativa di vita massima delle persone interessate. Poiché da allora sono trascorsi più di 10 anni, è opportuno adeguare di nuovo tali termini per liberare nuovo spazio negli archivi. Per evitare in futuro di rivedere la disposizione a scadenza di qualche anno, l'accessibilità non dipende più da un termine prestabilito, ma è fissata in modo dinamico<sup>28</sup>.

#### **4.16 Abolizione dell'obbligo della registrazione dei pubblici ufficiali nel RegPU (art. 99e P-OSC)**

Secondo l'articolo 47b capoverso 1 OSC gli ufficiali dello stato civile sono autorizzati a redigere documenti dello stato civile in forma elettronica. Lo stesso vale per le autenticazioni realizzate dalle autorità di vigilanza e dai collaboratori dell'UFSC (art. 47b cpv. 2 e 3 OSC). Per realizzare atti elettronici, è necessario che i pubblici ufficiali interessati siano iscritti nel relativo registro svizzero RegPU (art. 6 cpv.2 OAPuE).<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Cfr. Comunicazione ufficiale UFSC n. 140.19 del 1° novembre 2022 «Documentazione del momento della nascita e della morte».

<sup>28</sup> Richiesta emersa in sede di consultazione; confronta il rapporto sui risultati della consultazione pag. 21.

<sup>29</sup> Ordinanza dell'8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica, RS 211.435.1.

Tuttavia, finora soltanto pochi Cantoni hanno sfruttato la possibilità di emettere atti dello stato civile in forma elettronica; il motivo risiede generalmente nella presunzione che non sussista una domanda di documenti dello stato civile elettronici. Inoltre sia la riorganizzazione generale degli uffici dello stato civile sia l'allestimento degli atti elettronici nel singolo caso comportano ancora un onere considerevole. L'obbligo di registrazione dei collaboratori nel RegPU previsto nell'OSC costituisce certamente un requisito necessario ma non sufficiente per il passaggio agli atti elettronici. Un cambiamento del sistema a livello nazionale dovrebbe piuttosto obbligare i Cantoni a redigere e ricevere, a partire da una certa data, atti elettronici su richiesta, come è accaduto per i tribunali civili e gli uffici d'esecuzione con l'entrata in vigore del Codice di procedura civile il 1° gennaio 2011.

Considerando che presto Infostar NG doterà tutti gli uffici di un unico software in cui gestire i dati necessari per l'allestimento di atti dello stato civile in forma elettronica, è comprensibile che i Cantoni oggi non sviluppino soluzioni individuali; meglio attendere che sia disponibile la funzione aggiuntiva di Infostar NG per redigere atti elettronici direttamente nel software; tale funzione è stata promessa in modo non vincolante e senza indicazione concreta della data.

Alla luce di queste circostanze non sembra necessario continuare a obbligare i Cantoni a registrare i pubblici ufficiali nel RegPU; quindi il vigente obbligo è da abrogare. Non appena una futura versione di Infostar NG consentirà di redigere atti elettronici, si discuterà da quando tali atti dovranno essere allestiti su richiesta.

Naturalmente i Cantoni restano liberi di effettuare registrazioni ed emettere atti dello stato civile elettronici.

#### **4.17 Ulteriori modifiche redazionali (art. 5 cpv. 1 lett. e, cpv. 3 e 4 P-OSC; art. 14 P-OESC)**

Infine, in occasione della presente revisione si effettuano due ulteriori modifiche puramente redazionali nell'OSC e nell'OESC. In particolare:

##### 4.17.1 Articolo 5 capoverso 1 lettera e P-OSC

Poiché l'articolo 12a capoverso 2 OSC è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2022, la dichiarazione concernente il cognome da esso prevista non è più possibile. La presente ordinanza intende rimediare al fatto che in tale occasione non è stato adeguato l'articolo 5 capoverso 1 lettera e OSCe.

##### 4.17.2 Articolo 5 capoverso 3 P-OSC

L'articolo 5 è integrato con un rimando all'attuale ripartizione delle competenze già prevista dall'articolo 2 dell'ordinanza del 7 ottobre 2015 sugli Svizzeri all'estero (OSEst)<sup>30</sup> e menzionata nell'ordinanza sullo stato civile soltanto per eliminare le incertezze. L'OSEst stabilisce che la competenza spetta alla rappresentanza della circoscrizione consolare in cui una persona ha il proprio domicilio. Se la persona non ha eletto un domicilio fisso, è determinante il luogo di soggiorno (art. 3 cpv. 2 OSEst).

La ripartizione delle competenze si applica anche se in Svizzera qualsiasi ufficio dello stato civile è competente per un determinato atto ufficiale (p. es. art. 14b cpv. 1 OSC).

La ricezione di domande o dichiarazioni di più persone aventi domicili diversi e per le quali sono quindi competenti diverse rappresentanze spetta a ciascuna di esse per i relativi compiti (p. es. la procedura preparatoria del matrimonio).

---

<sup>30</sup> RS 195.11

Se una persona ha la cittadinanza svizzera e il domicilio in Svizzera ed è sposata con una persona straniera, le relative domande vanno presentate non solo nel luogo di domicilio in Svizzera ma anche alla rappresentanza estera interessata. Conformemente a quanto precede e ai principi sanciti dall'articolo 62 capoverso 1 OSC entrambi i fidanzati possono presentare i documenti necessari sia in Svizzera sia alla rappresentanza all'estero.

#### 4.17.3 Articolo 49 capoverso 1 lettera d P-OSC

Il 1° gennaio 2024 è entrato in vigore l'articolo 449c CC riveduto che impone all'autorità di protezione dei minori e degli adulti diversi obblighi legali di comunicazione. Tra le altre cose è previsto anche un obbligo di informare il Comune di domicilio se una persona è stata sottoposta a curatela o se per una persona durevolmente incapace di discernimento ha preso effetto un mandato precauzionale (art. 449c cpv. 1 n. 2 lett. a e b CC). Il medesimo obbligo di comunicazione agli uffici del controllo degli abitanti previsto per l'ufficio dello stato civile dall'articolo 49 capoverso 1 lettera d OSC è quindi obsoleto e può quindi essere abrogato.

#### 4.17.4 Articolo 14 P-OESC

Fino al 1° gennaio 2011 le decisioni delle autorità amministrative in merito agli obblighi di diritto pubblico non valevano automaticamente come titoli di rigetto definitivo dell'opposizione. La loro equiparazione alle sentenze giudiziarie doveva essere sancita espressamente nella legge. Per questo motivo l'articolo 14 OESC prevede ancora che anche le decisioni concernenti gli emolumenti prese in applicazione delle decisioni delle autorità amministrative valgono come titolo di rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell'articolo 80 LEF<sup>31</sup>. Tuttavia il 1° gennaio 2011 è entrata in vigore una versione riveduta dell'articolo 80 LEF, secondo cui tutte le «decisioni di autorità amministrative svizzere» valgono come titolo di rigetto definitivo dell'opposizione. Poiché oggi non è più necessaria un'esplicita equiparazione alle sentenze giudiziarie nelle leggi speciali, l'articolo 14 OESC può essere abrogato.

## **5 Ripercussioni**

### **5.1 Ripercussioni per la Confederazione**

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni dirette sulla Confederazione poiché le autorità dello stato civile interessate sono cantonali e il nuovo diritto deve essere eseguito dai Cantoni.

### **5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna**

Si presume che con l'introduzione del nuovo set di caratteri standard nel registro dello stato civile, numerose persone si avvarranno del diritto di chiedere l'adeguamento della grafia del loro nome. Il Consiglio federale ha già deciso l'introduzione del set di caratteri esteso; la presente revisione intende agevolare l'introduzione e ridurre per quanto possibile l'onere dei Cantoni.

### **5.3 Ripercussioni sulla società**

Visto il gran numero di richieste e riscontri si parte dal presupposto che l'estensione del set di caratteri rappresenterà per molte persone l'occasione per adeguare la grafia del nome nel registro dello stato civile e per farsi rilasciare nuovi documenti d'identità. Si soddisfa così un'importante esigenza.

---

<sup>31</sup> Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento, RS 281.1.

## **6 Aspetti giuridici**

### **6.1 Costituzionalità e gerarchia delle norme**

La presente revisione dell'OSC si basa sulla pertinente delega del CC (art. 48 CC), che autorizza il Consiglio federale a emanare disposizioni esecutive negli ambiti interessati. La predetta norma del CC si basa a sua volta sulla competenza federale nel campo del diritto civile (art. 122 Cost.).

### **6.2 Forma dell'atto**

Si tratta di disposizioni d'esecuzione con le quali il Consiglio federale concretizza gli elementi indicati nell'articolo 48 CC e completa le vigenti disposizioni d'esecuzione nell'OSC.

### **6.3 Subordinazione al freno delle spese**

Il progetto non prevede né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d'impegno né dotazioni finanziarie e non è quindi subordinato al freno delle spese.